



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI PER I TRIBUTI LOCALI A SEGUITO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, A NORMA DELL'ART. 1, COMMA 86 DELLA LEGGE 28/12/1995 N. 549 E DELL'ART. 52 DEL D.LGS. N. 446/1997.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

ARTICOLO 1

(Oggetto del regolamento)

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 " potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", e disciplina le agevolazioni sui tributi locali ai sensi dell'art. 1, comma 86, della Legge 25/12/1995 n. 549.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le norme del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 29/06/2011, esecutivo ai sensi di legge.

ARTICOLO 2

(fattispecie agevolate)

Le agevolazioni sui tributi locali sono concesse in caso di svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi, in considerazione dei disagi derivanti alle attività commerciali e artigianali operanti nelle zone interessate da tali lavori.

ARTICOLO 3

(Beneficiari)

Hanno diritto alla riduzione dei tributi locali i titolari di attività commerciali e artigianali, secondo quanto risulta dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche di cui all'art. 2.

La sede operativa delle attività commerciali ed artigianali agevolabili dovrà affacciarsi direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada preclusa al traffico.

ARTICOLO 4

(Campo di applicazione)

Campo di applicazione delle agevolazioni riferite alle sole unità produttive, come identificate all'art. 3, site in zona preclusa al traffico, sono i tributi comunali:

- T.A.R.S.U.;
- T.O.S.A.P.;
- I.C.P.

ARTICOLO 5

(Requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione)

I requisiti tassativi per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento sono i seguenti:

- a) essere titolari di un'attività commerciale o artigianale, regolarmente iscritta alla CCIAA ed in possesso dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività
- b) avere la sede operativa della propria attività che si affaccia direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada preclusa al traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica
- c) subire la presenza del suddetto cantiere e, quindi, la preclusione al traffico, per un periodo superiore a sei mesi
- d) essere in regola con le iscrizioni ai tributi locali e con i relativi versamenti
- e) essere in regola con quanto dovuto, a qualsiasi titolo, al Comune;
- f) essere in regola con le autorizzazioni necessarie ai fini dell'installazione degli impianti pubblicitari e delle occupazioni di suolo pubblico.

ARTICOLO 6

(istanze e controlli)

Le agevolazioni di cui al presente regolamento (esenzione e riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - T.A.R.S.U., esenzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - T.O.S.A.P., nonché esenzione e riduzione dell'imposta comunale sulla pubblicità - I.C.P. -, soggiacciono alla seguente disciplina:

- a) l'agevolazione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. La domanda può essere presentata:
 - 1) in carta libera. In tal caso, deve contenere le seguenti indicazioni minime:
 - a) dati identificativi e codice fiscale/p.iva della ditta/società e del titolare/legale rappresentante dell'attività svolta nella zona interessata dai lavori
 - b) esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni al traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica
 - c) dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il rispetto di quanto previsto alle lettere d, e, f dell'art. 5
 - d) indicazione delle agevolazioni richieste
 - 2) su apposito modello predisposto dal competente ufficio comunale, pubblicizzato tramite il sito internet dell'ente.
- b) la domanda di cui alla lettera a) deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di formale adozione del provvedimento di cui al successivo articolo 7 o, nel caso in cui lo stesso sia stato adottato prima della data di approvazione del presente regolamento, entro **30** giorni dalla pubblicazione del regolamento suddetto all'Albo Pretorio del Comune.
- c) il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione;
- d) allorché le condizioni sulla base delle quali sono concesse le agevolazioni vengano a cessare nel corso dell'anno, l'interessato già agevolato deve presentare al competente Settore Fiscalità Locale apposita denuncia in carta libera o su modello predisposto dall'ufficio, e la tassazione riprenderà a decorrere secondo le modalità di cui alla disciplina di ogni specifico tributo.
- e) in caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia saranno applicate le sanzioni di legge;

ARTICOLO 7

(documentazione attestante le strade interessate dai lavori)

Il periodo di chiusura al traffico delle strade interessate dai lavori, nonché l'individuazione delle medesime sono attestate da provvedimenti formalmente adottati dall'ente competente alla gestione delle strade e/o dal competente Comando di Polizia Municipale.

A tal fine, il Comando di Polizia Municipale è tenuto a trasmettere al Settore Fiscalità Locale ogni provvedimento adottato direttamente o trasmesso da enti proprietari di strade, inerente la zona preclusa al traffico (variazione delle strade, riduzione o ampliamento del periodo di chiusura ecc.) per le necessarie verifiche ai fini delle agevolazioni di cui al presente regolamento.

Ai fini dell'individuazione delle attività insistenti nelle zone precluse al traffico e per le verifiche sulle agevolazioni richieste, il Settore Fiscalità Locale può avvalersi della collaborazione del Settore Attività Economiche e del Comando Polizia Municipale; inoltre, può avvalersi della collaborazione del Settore OO.PP. ai fini dell'individuazione delle opere pubbliche in corso di realizzazione e dell'eventuale documentazione ad esse inerente.

ARTICOLO 8

(agevolazioni)

Le agevolazioni sono calcolate dal Settore Fiscalità locale per anno solare in base alla durata della chiusura al traffico delle strade interessate dai lavori nel modo seguente:

a) zona preclusa al traffico, a causa di lavori, per l'intero anno solare

- T.A.R.S.U. riduzione del 100% della tassa totale dovuta riferita al locale nel quale si svolge l'attività;
- T.O.S.A.P. riduzione del 100% della tassa totale dovuta riferita all'occupazione di suolo pubblico permanente da parte dell'attività; l'agevolazione si applica anche nel caso in cui l'occupazione sia inferiore all'anno ma, comunque, superiore a sei mesi.
- I.C.P. esenzione della pubblicità esposta presso la sede dell'attività interessata dai lavori.

b) zona preclusa al traffico, a causa di lavori, per un periodo inferiore all'anno, ma superiore ai sei mesi nell'arco di un anno solare

- T.A.R.S.U. la riduzione del 100% della tassa riferita al locale nel quale si svolge l'attività è diminuita di un dodicesimo per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di minor durata della preclusione al traffico per lavori rispetto all'anno
- I.C.P. la pubblicità esposta presso la sede interessata da lavori sconta una riduzione conteggiata in dodicesimi in proporzione alla durata della chiusura al traffico (la frazione di mese superiore ai 15 giorni si calcola come mese intero).

ARTICOLO 9

(discarichi o rimborsi)

I discarichi amministrativi o i rimborsi verranno effettuati sulla base delle vigenti normative di riferimento di ogni tributo e con gli atti allo scopo previsti.

ARTICOLO 10

(copertura della spesa)

Le agevolazioni di cui al presente regolamento vanno iscritte in bilancio come voce di spesa e ne deve essere assicurata la relativa copertura con entrate diverse da quelle tributarie secondo le normative vigenti.

ARTICOLO 11

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2012.